

## **TI\_GERICHTE 38.2021.71 vom 25. Februar 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-02-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2021.71](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2021.71)

FR: TI\_GERICHTE 38.2021.71 du 25 février 2020

IT: TI\_GERICHTE 38.2021.71 del 25 febbraio 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

settembre 2015; STF 9C\_585/2014 dell'8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Questo Tribunale rileva innanzitutto che la Cassa, a seguito dell'opposizione interposta dal ricorrente contro la decisione del 25 febbraio 2020 (cfr. doc. 12, consid. 1.2.), il 6 agosto 2021 ha emesso una decisione di non entrata in materia, in quanto ha ritenuto l'opposizione tardiva, siccome, nonostante sia datata 2 marzo 2020, le è pervenuta il 6 maggio 2020.

Quale rimedio giuridico è stato indicato il ricorso al TCA (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

Il provvedimento del 25 febbraio 2020 costituisce, pertanto, una decisione su opposizione

In effetti, allorché contro una decisione viene inoltrata un'opposizione, il provvedimento in questione va confermato o annullato mediante l'emissione di una decisione su opposizione che lo sostituisce (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.2.; DTF 132 V 368 consid. 6.1.; DTF 131 V 407 consid. 2.1.2.1.).

Il TCA entra, dunque, nel merito del ricorso presentato contro la decisione su opposizione del 6 agosto 2021 che ha stabilito l'irricevibilità dell'opposizione.

2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: *Praktische Anwendungsfragen des ATSG*, 2003, pagg. 130 segg.).

Ai sensi dell'art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall'ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C\_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C\_465/2014 dell'8 luglio 2014).

Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l'assicurato doveva prevedere l'invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C\_399/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C\_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C\_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C\_465/2014 dell'8 luglio 2014; STF 8C\_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L'invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C\_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C\_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. STF 9C\_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C\_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.4. Nella presente evenienza la decisione del 25 febbraio 2020 con la quale la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, in quanto, da un lato, il centro dei suoi interessi personali era in Italia, dove vivevano la moglie e i figli e dove aveva dichiarato di rientrare nei fine-settimana (cfr. doc. 9), dall'altro, doveva essere considerato un vero lavoratore frontaliere (cfr. doc. 11), non risulta essergli stata trasmessa tramite posta raccomandata o A Plus.

La Posta indica che gli invii effettuati tramite Posta Avengono recapitati il giorno successivo all'impostazione nelle cassette delle lettere e nelle caselle postali dei destinatari. La Posta A viene recapitata anche il sabato. La Posta B giunge, invece, a destinazione entro un massimo di tre giorni lavorativi, escluso il sabato (cfr. [www.post.ch](http://www.post.ch)).

Al riguardo è vero che la prova della data di ricezione di una decisione da parte del suo destinatario non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.) e che il Tribunale federale ha

già stabilito che un errore o un ritardo nella distribuzione della posta semplice non possono essere esclusi, anche se appaiono improbabili (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.; STF 9C\_744/2012 du 15 janvier 2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II pag. 342).

È altrettanto vero, tuttavia, che in concreto il ricorrente mai ha contestato di avere ricevuto la decisione con cui la Cassa gli ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2020 nei giorni seguenti la data in cui il provvedimento è stato emesso, ossia martedì 25 febbraio 2020.

Da quanto precede emerge, pertanto, che la decisione emessa martedì 25 febbraio 2020 va ritenuta notificata al più tardi venerdì 28 febbraio 2020. Il termine di 30 giorni per presentare l'opposizione ha, quindi, iniziato a decorrere sabato 29 febbraio 2020 ed è scaduto - tenuto conto che l'ultimo giorno del termine era una domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGa) - lunedì 30 marzo 2020.

Al riguardo cfr. STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16 novembre 2020.

L'opposizione inoltrata dal ricorrente è sì datata 2 marzo 2020, tuttavia la Cassa ha asserito che la stessa le è pervenuta il 6 maggio 2020.

In simili condizioni, in concreto, l'opposizione datata 2 marzo 2020 inoltrata contro la decisione del 25 febbraio 2020 ma notificata alla parte resistente il 6 maggio 2020 deve essere ritenuta tardiva.

2.5. Va ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

L'art.

#### **E. 14**

Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGa concernente la restituzione in termini.

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C\_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C\_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.

2.2.; STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C\_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C\_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C\_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nella presente fattispecie questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 25 febbraio 2020.

In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l'■inoltre tardivo dell'■opposizione.

Il ricorrente, del resto, pur avendone la possibilità (cfr. doc. I; IV), non ha fatto valere alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare il ritardo con cui è stata contestata la decisione del 25 febbraio 2020.

2.7. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione del 6 agosto 2021, con la quale la Cassa ha ritenuto l'■opposizione pervenuta il 6 maggio 2020 contro la decisione del 25 febbraio 2020 irricevibile va confermata.

2.8. L'■art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'■art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'■art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l'art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 11 settembre 2021 ed è stato inviato al TCA tramite raccomandata il 13 settembre 2021. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.

L'oggetto della lite sottoposta all'esame del TCA concerne la tempestività dell'opposizione interposta dal ricorrente contro la decisione del 25 febbraio 2020 con cui la Cassa gli ha negato il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2020 (cfr. doc. A; 11; 12; consid. 1.3.).

In casu può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA.

Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l'applicazione.

Anche qualora la causa non riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che ( ) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI).

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.